

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 596

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, BOTTA, ARNAUD, ALTISSIMO, BERLOFFA,  
CARENINI, CAROLI**

*Presentata il 28 luglio 1972*

**Modifica all'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558,  
disciplina dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono emerse, in sede applicativa della legge 28 luglio 1971, n. 558, difficoltà rilevanti per contemperare le « esigenze dei consumatori » con le limitazioni degli orari di apertura dei negozi (che l'articolo 1 della legge citata fissa nell'arco massimo settimanale di 44 ore) per quanto riguarda l'immissione al consumo del pane, genere alimentare di base della popolazione che si richiede generalmente fresco, secondo necessità giornaliera, con caratteristiche di rifornimenti plurimi nella stessa giornata.

Tale immissione al consumo, come noto, deve aver luogo nelle prime ore del mattino per soddisfare il vettovagliamento dei lavoratori, di tutte le qualificazioni e funzioni (la grande maggioranza della popolazione, ivi compresa quella scolastica) e deve poi proseguire costante nelle altre ore della giornata.

Ove si conservasse il limite previsto dalla legge e si anticipasse l'apertura al mattino per soddisfare le esigenze sopra descritte, verrebbe a mancare del tutto o ad essere limitata in termini insufficienti la possibilità di apertura pomeridiana, dando luogo così

ad altre carenze e ad altri disagi per la collettività.

Comunque si ponga il problema di una pratica disciplina, si rileva che verrebbero a prodursi lesioni molto gravi alle necessità sotto il profilo generale del consumatore, specie di quello che, impegnato quotidianamente nel lavoro, denuncia specifiche esigenze alimentari di base primaria, quali quelle relative al pane.

Nella proposta di legge, che ci onoriamo di sottoporvi, si è valutata l'opportunità di una revisione da portare alle norme della legge, limitatamente al pane e prodotti similari, per salvaguardare le riscontrate necessità di tanta parte della popolazione e per consentire una disciplina più razionale e confacente alle finalità stesse della legge, pur provvedendo a delimitare il tempo di apertura degli esercizi, ma in termini che si giustifichino in sede tecnica e sociale.

Nella proposta ci si è preoccupati, prevenendosi per il pane l'elevazione dell'orario massimo di apertura dei negozi da 44 ore a 51 ore, di salvaguardare l'orario di presta-

zione dei lavoratori dipendenti dalle aziende, orario che deve comunque e sempre riferirsi alle norme di legge o contrattuali.

Del resto, già a carattere generale, l'orario di apertura dei negozi (di 44 ore) è superiore a quello massimo dei prestatori d'opera (che è di 42 ore), secondo la normativa in atto, in fase di attuazione o di previsione, ed il problema di una coincidenza degli uni con gli altri non sussiste. Comunque ci è parsa doverosa una precisazione di chiarimento

senza dubbio utile per evitare interpretazioni non giustificate o non conformi.

Nel richiedere la vostra benevola considerazione alla proposta, si fa rilevare in particolare che il problema segnalato richiede solleciti interventi per sanare situazioni e condizioni di grave pregiudizio tanto per il consumatore, come per le aziende, ed anche per le stesse amministrazioni regionali che devono provvedere alla regolamentazione esecutiva dei precetti di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Per la esclusiva vendita del pane e dei prodotti affini e similari facenti capo alla stessa disciplina merceologica, il limite di orario settimanale di apertura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 28 luglio 1971, n. 558, è elevato a 51 ore.

Ai lavoratori dipendenti, addetti alla vendita del pane, dovrà comunque essere garantita l'applicazione per gli orari di prestazione delle norme di legge o contrattuali esistenti nel settore.